

Schema di Contratto di servizio tra l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio- Brianza" e il Comune di Bovisio Masciago

DATO ATTO CHE:

- 1) Il Comune di Bovisio Masciago aderisce all'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza", iscritta in data 14/01/2009 C.F. e n. d'iscrizione: 91005610158 del registro Imprese – Sezione Ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza – numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) 18602449;
- 2) Finalità dell'Azienda è la gestione in favore dei Comuni ad essa aderenti di un sistema integrato di interventi volti:
 - alla promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro;
 - alla promozione e realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari a favore di persone e famiglie;
 - allo sviluppo di altri servizi sociali, educativi, culturali e simili;
- 3) Il Comune di Bovisio Masciago e l'Azienda hanno stipulato in data 08/03/2018 il contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra gli stessi e relativi ai servizi affidati dal Comune all'Azienda;
- 4) Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 16/12/2021 la durata del contratto di servizio, scadente il 31.12.2021, è stata prorogata, per i motivi ivi espressi, fino al 30 giugno 2022;
- 5) L'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio Brianza" è organismo in house in quanto:
 - i Comuni aderenti esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto dallo Statuto dell'Azienda, approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 34 del 12 dicembre 2008, come modificato, da ultimo, con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 01 aprile 2022;
 - oltre l'80% delle attività dell'Azienda è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni che vi aderiscono;
 - nell'Azienda non vi è alcuna partecipazione di capitali privati;
- 6) in data 01/06/2022 il Comune di Desio ha presentato per tutti i Comuni aderenti all'Azienda richiesta di iscrizione dei medesimi Comuni, quali Enti affidanti contratti in via diretta all'Azienda, all'elenco tenuto dall'ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
- 7) con deliberazione n. 27 del 27/06/2022 il Consiglio Comunale, previa valutazione della congruità economica dell'offerta dell'Azienda, ha affidato all'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" i servizi appositamente contrassegnati nel Catalogo dei servizi allegato al presente Contratto di servizio, nonché lo schema del presente Contratto di servizio

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di settembre in Desio, nella sede dell'Azienda in via Lombardia, 59,

TRA

Il Comune di Bovisio Masciago, con sede legale in Bovisio Masciago in Piazza Biraghi, 3, rappresentato da Pina Immacolata Di Rago, nata a Viggiano (PZ) il 26/01/1971 nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona, incaricata con Decreto del Sindaco n. 28/2020, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

che rappresenta,

e

l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" con sede legale in Desio in via Lombardia 59, rappresentata dal dott. Alfonso Galbusera, nato a Monza (MB) il 30/10/1962, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda a ciò autorizzato con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Titolo I – Relazioni di governance tra Azienda e Comune di Bovisio Masciago

Art. 1 - Governance e accountability

- 1) Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti consorziati - fonda le proprie logiche di *governance* sul principio di trasparenza delle proprie finalità e obiettivi di *accountability* (resa del conto) in tema di servizi erogati, risultati conseguiti e costi sostenuti.
- 2) Allo stesso modo il Comune di Bovisio Masciago definisce in modo esplicito:
 - a) la *mission* ed i valori riferiti ai servizi delegati all'Azienda;
 - b) le modalità tecniche di relazione con l'Azienda in materia di programmazione e verifica dei risultati.
- 3) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Azienda si dota dei seguenti strumenti a supporto della *governance*, oltre al Piano programma e ai documenti di contabilità generale previsti dalla normativa vigente (contabilità economico- patrimoniale, conto consuntivo):
 - a) budget triennale e annuale a fini gestionali;
 - b) piano degli indicatori;
 - c) guida e carta dei servizi.

Art. 2 –Piano programma

- 1) Il piano programma è lo strumento a supporto della relazione tra:
 - a) Enti committenti e Azienda per la definizione di:
 - *mission* e valori;
 - ambiti di intervento e servizi erogati;
 - finalità e standard dei servizi erogati;
 - costi e proventi dei servizi;
 - b) Assemblea consortile e Consiglio di amministrazione per la definizione delle finalità e delle relative risorse.
- 2) Il Piano programma risulta inoltre propedeutico a:
 - a) definire la fattibilità delle finalità programmate;
 - b) guidare la definizione del budget e la successiva gestione;
 - c) responsabilizzare sull'allocazione delle risorse e sul raggiungimento delle finalità programmate;
 - d) costituire un presupposto del controllo strategico.

Art. 3 – Budget triennale

- 1) Il budget triennale è lo strumento a supporto della relazione tra Consiglio d'amministrazione e il Direttore per la definizione degli obiettivi e delle relative risorse.
- 2) Il budget risulta, inoltre, propedeutico a:
 - a) definire la fattibilità tecnica degli obiettivi programmati;

- b) guidare la gestione per il raggiungimento di detti obiettivi;
- c) responsabilizzare sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- d) costituire un presupposto del controllo di gestione.

Art. 4 – Piano degli indicatori

- 1) L'Azienda, in quanto ente strumentale degli enti locali consorziati, adotta il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie definite in base alle previsioni dell'ordinamento vigente.
- 2) Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Art. 5 – Commissione tecnica

- 1) Per la programmazione e la verifica dei servizi prestati dall'Azienda ai Comuni aderenti, nonché per favorire la consultazione, lo scambio informativo, la verifica tecnica e la cooperazione nella definizione delle linee guida dei servizi in Catalogo, viene istituita la Commissione tecnica composta dal Direttore dell'Azienda e dai responsabili comunali dei servizi conferiti ed eventualmente allargata agli operatori dei servizi.
- 2) La Commissione tecnica svolge funzioni di supporto tecnico all'Assemblea Consortile. finalizzato al migliore esercizio del controllo analogo.
- 3) La commissione tecnica ha altresì una funzione propositiva e consultiva sui seguenti temi:
 - a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività;
 - b) studi e modalità per il miglioramento dei servizi esistenti e per l'attivazione di nuovi rientranti nelle finalità dell'Azienda.
- 4) La Commissione Tecnica ha facoltà di costituire specifici gruppi di lavoro
- 5) La Commissione Tecnica è convocata dal Direttore dell'Azienda anche su richiesta dei responsabili dei Comuni.

Art. 6 – Guida e Carta dei servizi

- 1) La Guida e la Carta dei servizi costituiscono strumenti a supporto della relazione sistematica tra l'Azienda che eroga il servizio e l'utente. La Guida ai servizi e le Carte dei servizi emanate dall'Azienda devono indicare esplicitamente il periodo di validità.
- 2) La Guida ha carattere informativo e fa riferimento alle aree di intervento e ai servizi erogati dall'Azienda nel suo complesso.
- 3) La Carta, sviluppata per ciascuna area di intervento dell'Azienda, contiene – in particolare – gli standard di quantità e qualità relativi a ciascun servizio erogato, che l'Azienda si impegna ad adottare e rispettare per tutto il periodo di validità della Carta.
- 4) Mediante la Guida e la Carta dei servizi il soggetto erogatore:
 - a) illustra finalità, caratteristiche, modalità di accesso ai servizi e modalità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza;
 - b) garantisce il rispetto di standard di quantità e qualità significativi relativi ai servizi erogati;
 - c) prevede forme di tutela per gli utenti che ricevono prestazioni non coerenti con gli standard dichiarati.
- 5) Tramite il presente contratto di servizio l'Azienda si impegna ad adottare e rispettare gli standard dichiarati nelle Carte dei servizi relativi alle diverse aree di intervento per il periodo di validità delle stesse. Gli standard così determinati costituiscono parte integrante del presente contratto, e vengono periodicamente aggiornati secondo le procedure e le modalità previste nelle Carte dei servizi.
- 6) I costi per l'implementazione del sistema di gestione delle Carte dei servizi sono a carico

dell'Azienda.

Titolo II - Oggetto del contratto

Capo I - Aree di Intervento e servizi affidati

Art. 7 – Aree di intervento e Servizi

- 1) L'Azienda gestisce le attività dirette al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto:
 - a) la promozione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari a favore di persone e famiglie, attraverso la erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
 - b) la promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini a partire dalla prima formazione, alla formazione in Diritto dovere, alla riqualificazione, all'orientamento, ivi comprese la formazione continua, permanente, ricorrente e quelle conseguenti la riconversione di attività produttive, nonché attraverso la erogazione di servizi e attività di politiche attive del lavoro destinate all'orientamento professionale, all'accompagnamento, all'inserimento lavorativo ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita a favore di cittadini occupati, non occupati o in cerca di prima occupazione.
- 2) Il Comune di Bovisio Masciago, anche al fine di conseguire in modo coordinato e in forma associata con gli altri Comuni dell'ambito distrettuale le finalità di cui al comma 1, affida all'Azienda la gestione dei servizi individuati nel "Catalogo dei Servizi", costituente la Parte Seconda del presente Contratto di servizio.
- 3) Altri interventi e servizi potranno essere affidati con deliberazione dell'Ente capofila, in quanto previsti in attuazione del Piano di zona e quindi a valere per tutti i Comuni dell'Ambito territoriale, previa approvazione da parte dell'Assemblea di Ambito.
- 4) Il Comune inoltre affida all'Azienda il compito di rendersi attiva nell'interesse dei soci nella ricerca di risorse per l'abbattimento dei costi a carico dei Comuni facenti parte dell'Azienda per i servizi affidati e/o per il potenziamento dei servizi in essere e/o per lo sviluppo di nuove attività, approvate dai Comuni soci, congrue con le finalità dell'Azienda.

Art. 8 – Principi per l'affidamento dei servizi erogati

- 1) Sulla base del presente contratto, l'Ente affidante identifica nell'Azienda il soggetto strumentale preposto alla gestione dei servizi ricompresi nel "Catalogo dei Servizi" costituente la Parte Seconda del presente contratto di servizio.
- 2) L'ente affidante, dando quindi seguito alla volontà di costituzione dell'Azienda, assume l'impegno di sostenere e promuovere l'attività della stessa e di favorirne il consolidamento a beneficio delle comunità locali degli Enti consorziati, i quali pertanto assumono quale proprio orientamento strategico e gestionale quello di affidare i servizi rientranti nelle finalità statutarie dell'Azienda, ulteriori rispetto a quelli affidati all'atto della stipula del presente contratto di servizio, prioritariamente all'Azienda stessa, ferma restando la valutazione della congruità dell'affidamento anche rispetto alle modalità alternative di autoproduzione o di acquisizione dei medesimi servizi e purché non ricorrano motivate ragioni di opportunità a fondamento dell'affidamento del servizio a terzi secondo le ordinarie procedure di evidenza

pubblica.

Art. 9 – Procedure di affidamento

L'affidamento all'Azienda di servizi, interventi e progetti:

- qualora non compresi nel catalogo dei servizi, potrà essere disposta dal Comune mediante deliberazione del Consiglio Comunale e previa verifica della congruità economica ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.
- qualora presenti a Catalogo - sui quali pertanto è già stata effettuata la verifica di congruità economica e l'Azienda risulta essere il modello gestionale più adeguato da parte dei Comuni aderenti, potranno essere disposti dal Comune mediante Deliberazione della Giunta comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- qualora costituiscano mera estensione dei servizi già affidati, potranno essere disposti mediante Determinazione dirigenziale nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle responsabilità conferite dal Piano Esecutivo di Gestione del Comune.

Art. 10 – Durata del contratto

- 1) Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2031.
- 2) Servizi ulteriori affidati all'Azienda durante la vigenza del presente contratto di servizio avranno durata fino alla scadenza del Contratto di servizio, fatti salvi i servizi non compresi nel Catalogo e quelli contrassegnati con asterisco all'interno del Catalogo.

Capo II - Risorse strumentali affidate per l'erogazione dei servizi

Art. 11 – Risorse strumentali

- 1) Gli eventuali beni immobili connessi ai servizi affidati vengono conferiti in locazione e/o in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la gestione dei relativi servizi.
- 2) I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche, impianti, ecc., vengono conferiti in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la gestione dei relativi servizi.

Titolo III – Obblighi dell'Azienda

Art. 12 – Obblighi in materia di mantenimento degli equilibri economico-finanziari dell'Azienda

- 1) L'Azienda si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento:
 - a) dell'equilibrio economico, con riferimento ai proventi ed ai costi;
 - b) dell'equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite.
- 2) A tale fine l'Azienda si impegna a corredare la nota integrativa di indicatori atti al monitoraggio dell'economicità della gestione ed, in particolare, al controllo della redditività, della liquidità e della solidità patrimoniale.
- 3) Eventuali costi sociali accollati all'azienda dovranno essere coperti da specifici finanziamenti da parte degli Enti affidanti. L'azienda non procede a compensazioni contabili ed ispira la sua attività alla trasparenza nelle varie contabilità afferenti i diversi servizi, con l'obbligo di evidenziare il risultato sia passivo che attivo.
- 4) Resta fermo che i servizi non di competenza dei Comuni facenti parte dell'Azienda sono finanziati con fonti di contribuzione diverse da quelle dei medesimi Comuni.

Art. 13 – Obblighi in materia di servizi erogati

- 1) L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità, nonché degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi definiti nel Piano programma e degli obiettivi del budget triennale.
- 2) Con particolare riferimento ai servizi sociali, sociosanitari e del lavoro e comunque laddove sia richiesta la personalizzazione di un intervento a favore di una categoria di utenti o di un singolo utente fruitore dei servizi erogati dall'Azienda, la stessa si impegna a garantire che la gestione dei servizi avvenga nel rispetto del Piano personalizzato, predisposto dai e con i Servizi sociali dei Comuni e ad effettuare un costante monitoraggio degli interventi e dei servizi resi, anche al fine di verifiche congiunte delle progettualità.
- 3) L'Azienda è tenuta alla rendicontazione quadrimestrale dell'attività svolta. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione da parte degli utenti.

Art. 14 – Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane

- 1) L'Azienda si impegna:
 - a) a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi di cui al presente contratto venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - b) ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard che verranno in seguito definiti.

Art. 15 – Obblighi relativi alle risorse strumentali affidate

- 1) I beni di proprietà del Comune necessari per l'espletamento delle attività di cui al presente contratto sono concessi all'Azienda con separato atto per la durata ivi stabilita.
- 2) L'Azienda si impegna a garantire la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili affidati dal Comune.
- 3) La manutenzione straordinaria dei beni immobili rimane in capo al Comune. L'Azienda si impegna a segnalare tempestivamente al Comune danneggiamenti e ammaloramenti che necessitino di lavori di manutenzione straordinaria.
- 4) Per quanto non previsto si rimanda all'atto con cui i beni sono concessi all'Azienda.

Art. 16 – Obblighi di carattere generale

L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:

- a) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
- b) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi, nonché a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte di terzi e che risulti riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
- c) ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto all'Azienda di cedere parzialmente o totalmente a terzi i servizi oggetto del presente contratto senza la preventiva approvazione degli Enti Consorziati, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge.

Art. 18 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative

- 1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti Consorziati di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.
- 2) L'azienda pertanto:
 - solleva gli enti consorziati da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivarle da parte di terzi nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto di conferimento;
 - è sempre responsabile, sia verso gli enti consorziati che verso terzi, dell'esecuzione dei servizi oggetto di conferimento, dell'operato dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati derivino a carico di terzi o degli enti consorziati.
- 3) L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Azienda, imputabili agli Enti Consorziati nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
- 4) L'Azienda si impegna alla sottoscrizione, a proprie spese, di idonee polizze assicurative per i servizi conferiti, atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti consorziati, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dagli Enti consorziati o da enti proprietari. Le polizze dovranno specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti dei servizi e i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nel servizio stesso. Le polizze dovranno coprire l'intero periodo di erogazione del servizio. L'azienda s'impegna a presentare agli enti consorziati, ad ogni scadenza delle polizze, attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

- 1) Il Comune può esercitare il diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) gravi e reiterati ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei servizi e degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi affidati;
 - b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Azienda;
 - c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi, incompatibili con l'affidamento all'Azienda.
- 2) Il diritto alla risoluzione del presente contratto può essere esercitato anche dall'Azienda in caso di gravi e reiterati inadempimenti da parte del Comune, in particolare per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi per i servizi erogati.
- 3) Il richiedente la risoluzione notifica all'altra Parte del presente contratto una diffida di contestazione dell'inadempimento, assegnando un congruo termine entro il quale devono essere rimossi gli effetti dell'inadempimento e ripristinato il regolare adempimento in conformità al presente contratto.
- 4) È comunque fatto salvo il diritto del richiedente la risoluzione al risarcimento del danno subito in ragione dell'inadempimento.

Titolo IV - Obblighi del Comune di Bovisio Masciago

Art. 20 – Obblighi del Comune di Bovisio Masciago

- 1) Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:
 - a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell'Azienda;
 - b) il monitoraggio ed il controllo sistematico dei risultati conseguiti dall'Azienda rispetto agli obiettivi ed agli standard di qualità programmati;
 - c) il supporto all'Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della programmazione e della gestione.

Titolo V - Rapporti economici tra Azienda e Comune di Bovisio Masciago

Art. 21 – Modalità di finanziamento dei costi di gestione

- 1) I costi di gestione dell'azienda saranno finanziati mediante:
 - a) la quota associativa annuale;
 - b) la contribuzione diretta ai servizi resi all'ente;
 - c) i contributi in conto esercizio erogati da altri enti pubblici;
 - d) la eventuale contribuzione dell'utenza, ove prevista.
- 2) I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati – funzionali alla determinazione della contribuzione diretta a carico dell'ente - saranno stabiliti ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
- 3) La contribuzione dell'utenza ai costi dei servizi affidati è approvata dall'Ente affidante e potrà essere riscossa dall'Azienda previo accordo condiviso tra tutti i Comuni soci e l'Azienda.

Art. 22 – Modalità e tempi di riscossione dei contributi e delle tariffe

- 1) I contributi che il Comune deve versare direttamente all'Azienda per i servizi resi dalla stessa sono determinati nel loro ammontare dall'Assemblea, con l'approvazione del budget annuale, unitamente alla definizione delle scadenze dei pagamenti.
- 2) Qualora il ritardo nei pagamenti dei contributi da parte di uno o più Comuni comporti la necessità per l'Azienda di fare ricorso al credito bancario, il costo dell'eventuale applicazione di interessi passivi sarà addebitato proporzionalmente ai Comuni responsabili dell'aggravio di spesa.
- 3) Per i servizi e le prestazioni per i quali è prevista la contribuzione dell'utenza, l'Azienda applicherà le tariffe nella misura e secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 23 – Controversie

Ogni controversia tra il Comune di **Bovisio Masciago** e l'Azienda in ordine all'applicazione, all'esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto e/o dello Statuto sarà rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Monza.

Art. 24 - Registrazione del contratto e spese relative

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico dell'Azienda. In caso di registrazione, da farsi in caso d'uso, l'onere è in capo a chi ne farà richiesta e uso.

Art. 25 - Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

per il Comune di Bovisio Masciago

Dott.ssa Pina Immacolata Di Rago

per l'Azienda Speciale Consortile
"Consorzio Desio Brianza"

Dott. Alfonso Galbusera

TITOLI E CAPI	ARTICOLI
Titolo I Relazioni di governance tra Azienda e Comune di Bovisio Masciago	Art. 1 - Governance e accountability
	Art. 2 - Piano programma
	Art. 3 - Budget triennale
	Art. 4 - Piano degli indicatori
	Art. 5 - Commissione tecnica
	Art. 6 - Guida e carta dei servizi
Titolo II Oggetto del contratto Capo I Aree di Intervento e servizi affidati	Art. 7 - Aree di intervento e Servizi
	Art. 8 - Principi per l'affidamento dei servizi erogati
	Art. 9 - Procedure di affidamento
	Art. 10 - Durata del contratto
Capo II Risorse strumentali affidate per l'erogazione dei servizi	Art. 11 - Risorse strumentali
Titolo III - Obblighi dell'Azienda	Art. 12 - Obblighi in materia di mantenimento degli equilibri economico-finanziari dell'Azienda
	Art. 13 - Obblighi in materia di servizi erogati
	Art. 14 - Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane
	Art. 15 - Obblighi relativi alle risorse strumentali affidate
	Art. 16 - Obblighi di carattere generale
	Art. 17 - Divieto di cessione del contratto
	Art. 18 - Responsabilità. Limiti e coperture assicurative
	Art. 19 - Risoluzione del contratto
Titolo IV Obblighi del Comune di Bovisio Masciago	Art. 20 - Obblighi del Comune di Bovisio Masciago
Titolo V Rapporti economici tra Azienda e Comune di Bovisio Masciago	Art. 21 - Modalità di finanziamento dei costi di gestione
	Art. 22 - Modalità e tempi di riscossione dei contributi e delle tariffe
Titolo VI Norme finali e transitorie	Art. 22 - Controversie
	Art. 23 - Registrazione del contratto e spese relative
	Art. 24 - Rinvio alla normativa vigente